

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **238/1974** (ECLI:IT:COST:1974:238)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Udienza Pubblica del **26/06/1974**; Decisione del **09/07/1974**

Deposito del **17/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7437**

Atti decisi:

N. 238

ORDINANZA 9 LUGLIO 1974

Deposito in cancelleria: 17 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 24 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 novembre 1973, recante "Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 novembre 1973, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna il 7 novembre 1973, recante "Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118";

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;

che al detto ricorso resisteva la Regione Emilia-Romagna, a mezzo del Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Francesco Galgano e Guido Viola, con atto depositato il 17 dicembre 1973;

che con atto depositato il 27 maggio 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla Regione con atto del 4 giugno 1974.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - VEZIO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.